SENATO DELLA REPUBBLICA

2° COMMISSIONE							
Giustizia e autorizzazioni a proceder	'e ,						
GIOVEDÌ 8 APRILE 1954							
(5ª Seduta in sede deliberante) ———							
Presidenza del Vice Presidente PANNULLO							
INDICE							
Disegni di legge:							
« Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione » (229) (Discussione e rimessione all'Assemblea):							
	42						
	40 42						
	$\frac{42}{42}$						
	39						
Ріссніотті							
Piola	39						
RAVAGNAN, relatore	4 2						
Rocchetti, Sottosegretario di Stato per la							
grazia e giustizia	4 2						
«Provvedimenti per l'assistenza ai liberati							
dal carcere » (401) (D'iniziativa del senatore							
Zoli) (Discussione e approvazione):							
	4 9						
Presidente							
LEONE	4 8						
Magliano							
	4 7						
	4 7						
Rocchetti, Sottosegretario di Stato per la							
grazia e $giustizia$	46						

Spallino, relatore

47

« Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile » (406) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione): 51 Agostino, relatore «Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia » (409) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione): NACUCCHI, relatore La seduta è aperta alle ore 10,05. Sono presenti i senatori: Agostino, Azara, Bo, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pellegrini, Picchiotti, Piola, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino. Interviene inoltre il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Rocchetti. SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato. Discussione e rimessione all'Assemblea del diεεgno di legge: « Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione » (229). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: « Modifiche

all'articolo 1279 del Codice della navigazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAVAGNAN, relatore. Il Codice della navigazione fu emanato con regio decreto 30 marzo 1942; e prego i colleghi di tener presente questa data perchè è significativa. L'articolo 1279 del Codice della navigazione, di cui si chiede la modifica nel presente disegno di legge, recita testualmente: «Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il Ministro per le comunicazioni può, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci in misura non superiore a 10 centesimi nei porti marittimi, e a 30 nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

« Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le comunicazioni può imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonchè dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a 5 centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata ».

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, questi contributi sono stati elevati rispettivamente da 10 centesimi per tonnellata ad una lira e da 5 centesimi a 50 centesimi: sono stati cioè elevati di dieci volte. Con questo disegno di legge ci si propone che i contributi siano elevati da una lira a lire 1,30, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 1279, e da 50 centesimi a 2 lire per quanto riguarda il secondo comma; cioè i contributi degli speditori sarebbero aumentati del 30 per cento, mentre i contributi dei lavoratori verrebbero aumentati del trecento per cento. Dalla dizione sia dell'articolo 1279, sia del disegno di legge di modifica non si capisce se questo contributo, di cui al secondo comma, destinato a provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, di 2 lire per tonnellata di merce imbarcata o sbarcata venga pagato rispettivamente dagli speditori e ricevitori e dai lavoratori portuali, o venga pagato a metà dagli uni e dagli altri.

Secondo me, vi è da osservare che questi contributi, in fin dei conti, per quanto riguarda gli speditori finiscono per gravare sulle merci, cioè, in pratica, tutti quanti i consumatori pagheranno un dazio o una imposta indiretta in aggiunta a quelle che pagano. Per quanto riguarda i lavoratori portuali il contributo non significa altro che una riduzione del loro salario; quindi i lavoratori pagheranno il contributo oltre che con l'aumento delle merci in quanto consumatori anche con la trattenuta sul salario in quanto lavoratori.

Desidero ora richiamare l'attenzione dei colleghi sulla data dell'entrata in vigore del Codice di navigazione, marzo 1942, per rilevare la falsità sostanziale di questo provvedimento che apparentemente sembra di carattere sociale, mentre in realtà lo Stato provvede alla tutela sociale dei lavoratori di questa categoria facendo pagare i lavoratori medesimi. Ora dal momento che l'assistenza, la tutela dell'integrità fisica e l'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie rientrano nei compiti dello Stato, e fanno parte della previdenza sociale, non è giusto, a mio avviso, che a questa categoria di lavoratori venga imposto un contributo speciale nei confronti di altre categorie di lavoratori.

D'altra parte l'articolo 1279 conferisce al Ministro soltanto la facoltà di imporre questi contributi. Infatti l'articolo sia al primo che al secondo comma dice: « può imporre »; quindi il Ministro può anche fare a meno di questi contributi.

Per questi motivi, sono contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

AZARA. Il presente disegno di legge non è artatamente ma volutamente e sinceramente impostato su una esigenza di carattere sociale. Il collega Ravagnan dice che con queste disposizioni non si dà niente ai lavoratori. Io dico che non si darebbe loro niente se lasciassimo le cose come stanno; in tal modo i lavoratori prenderebbero sempre quella piccolissima cifra che prendono oggi e che è assolutamente inadeguata di fronte alla svalutazione della moneta. Questa è la ragione per la quale il Ministro della marina mercantile, d'accordo con il Ministro della giustizia, ha ritenuto opportuno di venire incontro a questa esigenza

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

dei lavoratori. Si dice: ma sostanzialmente l'aumento dei contributi viene pagato dai consumatori. Chi paga l'aumento è un'altra questione. Se noi dovessimo caricare l'aumento sul bilancio effettivo dello Stato ci troveremmo allo scoperto di fronte all'articolo 81 della Costituzione e saremmo nella dolorosa situazione di non fare niente. Ed allora questi lavoratori che attendono, e giustamente, una modificazione del loro stato economico finirebbero per essere scontentati, e per rimanere in una situazione che tutti abbiamo riconosciuto non adeguata alla svalutazione della moneta.

Debbo inoltre far presente alla Commissione che è in corso il nuovo progetto di riforma del Codice della navigazione che contiene tutte le modificazioni necessarie, fra le quali rientreranno anche queste; ma non possiamo aspettare che questa riforma di carattere generale giunga a realizzazione perchè occorre del tempo.

E siccome abbiamo riconosciuto giusto che i lavoratori debbano percepire di più di quello che attualmente percepiscono, si è proposto questo provvedimento. Se non lo si approva, chi ne soffrirà sarà non lo Stato o i consumatori, ma saranno proprio i lavoratori, e su chi vi si oppone ricadrà una tale responsabilità.

PICCHIOTTI. Ho sentito la tesi dell'accusa e quella della difesa. Vorrei ora, fare una domanda: poichè si tratta di andare incontro alle esigenze ed ai desideri dei lavoratori, vi è un margine effettivo di guadagno e di benessere per i lavoratori nonostante il carico che loro si impone con questa legge?

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il guadagno è totale.

RAVAGNAN, relatore. Il collega Azara ha parlato di beneficio meramente salariale. L'articolo 1279 dice al primo comma: « Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico ». Ma il funzionamento degli uffici del lavoro portuale è una funzione dello Stato ed è lo Stato che deve provvedervi e non gli speditori!

Per quanto riguarda il secondo comma, cioè provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica ed alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, io non sono in grado di precisare in che cosa nella pratica consista questa assistenza e tutela dell'integrità fisica ed elevazione morale, per provvedere alle quali ci vorrebbero molti milioni, mentre mi pare che nel bilancio della Marina mercantile sono stanziati soltanto 16.000.000. lavoratori dovrebbero contribuire per una misura più elevata dell'attuale. Io mi sono informato presso le varie organizzazioni dei lavoratori ed esse mi hanno prospettato le argomentazioni che riferisco alla Commissione. I lavoratori non ritengono che sia giusto che venga imposto loro un nuovo contributo in aggiunta a quelli che sono tenuti a versare come lavoratori per quanto riguarda la previdenza sociale. Questo sarebbe un contributo supplementare, insopportabile soprattutto nelle condizioni attuali di ristagno del lavoro in determinati porti.

MAGLIANO. Dalla discussione mi sembra di comprendere che il collega Ravagnan investe il merito delle disposizioni già esistenti. Oggi però noi dobbiamo discutere unicamente sulla misura dei contributi e non sul fatto che una parte del contributo sia addossato agli spedizionieri ed una parte ai lavoratori. Mi pare dunque che oggi in questa sede vedere se sono i lavoratori che debbono contribuire o se l'onere debba essere a carico dello Stato, vada oltre quella che è la finalità del disegno di legge, in quanto la nostra discussione attualmente deve vertere soltanto, da un punto di vista strettamente tecnico, sulla misura del contributo.

PIOLA. Potrei esimermi dal parlare, poichè ciò che intendevo dire è stato già prospettato dal collega Magliano. Qui non si tratta di modificare, nella sua sostanza, l'articolo 1279 del Codice della navigazione, si tratta semplicemente di modificare l'entità di questi contributi ed io noto che il contributo che concerne il capoverso dell'articolo 1279 viene distribuito tra il gruppo degli speditori, il gruppo dei ricevitori ed il gruppo dei lavoratori, per cui l'aumento da 0,50 a 2 lire, che è una rivalutazione, viene ad essere abbastanza basso nei confronti della singola categoria dei lavoratori, di cui si è interessato particolarmente il collega Ravagnan.

Escluso che noi oggi possiamo occuparci di una modificazione sostanziale dell'articolo 1279 ed in relazione a quanto ha detto l'onorevole Azara che è in cantiere una riforma generale del Codice della navigazione, dobbiamo discutere soltanto dell'entità di questi contributi.

In conclusione, considerando che i benefici che avranno i lavoratori saranno indubbiamente molto maggiori del contributo che dovranno versare, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

AGOSTINO. Dal momento che le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ossia di coloro che effettivamente dovrebbero ricevere il beneficio, si oppongono all'aumento del contributo, mi sembra che non possiamo non ascoltare questa voce e pertanto opporci all'aumento per quanto riguarda la voce che a loro si riferisce. L'articolo 1279 non si può modificare nè nella sua sostanza nè nella sua dizione, ma dal momento che ci si propone di aumentare il contributo a carico dei lavoratori, noi, nell'interesse dei lavoratori, i quali hanno studiato la questione attraverso i loro organismi sindacali, dobbiamo opporci a questo aumento.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'articolo 1279 del Codice della navigazione, come ha ricordato il relatore, si distingue praticamente in due parti: una prima parte è relativa al funzionamento degli uffici del lavoro portuale ed all'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico. Per questa parte si imponeva un contributo che è stato rivalutato in parte con un'altra legge e che ora si cerca di avvicinare sempre di più alla reale svalutazione della moneta. È stato detto dal relatore che il funzionamento degli uffici del lavoro portuale è un compito dello Stato, e che non si capisce perchè debba essere posto a carico degli speditori e ricevitori di merci un particolare balzello il quale evidentemente non potrebbe che incidere sui consumatori. Questa è una questione che rientra nel campo più vasto e generale della finanza dello Stato. Ammesso che è lo Stato che deve pagare - ossia i cittadini, perchè quando si parla di Stato si intendono i cittadini, dato che lo Stato non ha un suo patrimonio - bisogna vedere su quali cittadini vogliamo gravare.

Riteniamo di dover incidere sulla generalità dei contribuenti o riteniamo che sia sufficiente incidere su dei particolari consumatori, o incidere su coloro che hanno particolari vantaggi dall'attività portuale? A me pare che per quella che è l'economia della finanza statale è opportuno che il carico sia ripartito su tutti per quanto riguarda la generalità delle spese, ma che si possa incidere mediante un contributo indiretto per quanto riguarda un particolare settore, perchè questo rientra nella normalità dell'organizzazione della finanza statale. E certamente questa imposta è giustificata dalle necessità specifiche che derivano da questo determinato settore dei lavori portuali.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 1279, ci troviamo di fronte ad una necessità dei lavoratori, cioè all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori stessi e delle loro famiglie. Si osserva in proposito: questa terminologia generale che cosa nasconde e a che cosa si riferisce? Farei torto a tutti gli onorevoli parlamentari se ricordassi che evidentemente questa è una voce del bilancio della marina mercantile che tutti hanno il diritto di controllare come tutti hanno il diritto di vedere in che modo sono impiegate le somme relative. Questa è una voce di bilancio la cui destinazione è vincolata dalla stessa intestazione del capitolo nel quale è iscritta, per cui le somme non possono essere impiegate che per questo scopo. E, come il senatore Azara ha ricordato, siccome i fondi che afferiscono a questo capitolo sono così esigui da rendere impossibile provvedere alle necessità particolari dell'assistenza speciale per i lavoratori del mare, si è ritenuto di costituire un particolare fondo per soddisfare queste necessità particolari; di modo che quando l'onorevole senatore Ravagnan ci osserva che costituisce un'attività dello Stato il provvedere all'assistenza e alla tutela della integrità fisica dei lavoratori, i quali p∈r ottenere questa assistenza già pagano i relativi contributi alla previdenza sociale, si risponde che, oltre a ciò, i lavoratori portuali pagano il contributo per queste loro necessità particolari come lavoratori del mare. Si tratta quindi di una particolare forma di assistenza che è prevista da questa voce del bilancio della

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

marina mercantile. È questa la ragione per la quale mi pare che non ci dovrebbe essere nulla da osservare per quanto riguarda l'entità del contributo che i lavoratori portuali devono dare.

Sempre a proposito di questo secondo comma dell'articolo 1279, che riguarda l'assistenza, la tutela dell'integrità fisica e l'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, è stato osservato che questo contributo è stato rivalutato con un coefficiente superiore a quello con cui si provvede al funzionamento degli uffici del lavoro portuale. Sì, questa è una novità: la rivalutazione incide in una forma diversa. Infatti mentre la rivalutazione per le spese riguardanti l'assistenza dei lavoratori portuali è stata fatta con il coefficiente 40, rispetto al valore originario, per quanto concerne il funzionamento degli uffici del lavoro portuale, il coefficiente è di 10 o 15, e ciò appunto perchè si vuole accrescere il fondo che serve per l'assistenza dei lavoratori, date le aumentate esigenze dell'attività del lavoro. Alcuni senatori hanno rilevato che questo fondo viene formato con tre incisioni diverse: sugli speditori, sui ricevitori e sui lavoratori. Ora evidentemente se c'è un aumento per quanto riguarda questo fondo rivalutato del 400 per 100, a 40 volte, cioè a una cifra ancora inferiore alla svalutazione attuale, l'aumento che i lavoratori pagano come loro contributo è un terzo di quello che essi ricevono. Per i principi della mutualità ognuno deve contribuire secondo le proprie necessità e le proprie possibilità, e in questo caso, anche e soprattutto i datori di lavoro.

In conclusione, non posso che richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di approvare il presente disegno di legge formulando il voto che in base alla legge il Ministro organizzi presto il fondo di erogazione per tutte le attività connesse con l'articolo 1279.

RAVAGNAN, relatore. La discussione che stiamo facendo incide nel merito dell'articolo 1279, dobbiamo cioè vedere se questo aumento dei contributi deve essere approvato o meno. Ora, siccome è stato annunziato che vi è un progetto di ampia riforma del Codice della navigazione, si potrebbe in quella sede discutere anche di questa questione.

Per quanto riguarda le altre risposte che sono state date alle mie obbiezioni, ed in particolare quelle date dall'onorevole Sottosegretario, vi è da osservare che il Ministro della marina mercantile nel suo bilancio ha già fissato il fondo destinato agli scopi di cui all'articolo 1279, mentre in bilancio non c'è un'entrata dove figurino i contributi che vengono attualmente pagati e quelli che verranno pagati maggiorati dagli speditori, dai ricevitori e dai lavoratori in base al presente disegno di legge. Da ciò si capisce che i contributi che vengono attualmente pagati, e quelli che verrebbero pagati maggiorati dai lavoratori, finiscono nel calderone delle entrate generali dello Stato e ivi si disperdono. Si disperde quello che viene pagato sia per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale sia per questa assistenza, tutela dell'integrità fisica ed elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie.

Il centro della questione è nella riforma radicale della previdenza sociale. Pertanto la proposta di modificare la misura del contributo potrà essere opportunamente esaminata nelle future discussioni che verranno intorno a questo argomento, quando si tratterà della riforma generale del Codice della navigazione. È evidente quindi la necessità di sospendere una discussione prematura.

AZARA. Con questo provvedimento si vuole migliorare la situazione dei lavoratori e su questo non possono sorgere dubbi Da parte del Ministero della marina mercantile non si può far nulla se il provvedimento non viene approvato. La previsione del bilancio è stata fatta sulla base delle contribuzioni attuali e non poteva essere fatta in modo diverso, ma il giorno in cui la presente legge fosse approvata, allora se ne potrà fare la revisione.

In sede di discussione del bilancio della Marina mercantile potremo anche far valere le giuste pretese dei lavoratori in rapporto a questo provvedimento, ma è innegabile che esso porta dei vantaggi ai lavoratori.

Praticamente con questo disegno di legge si intende aumentare quella che oggi è l'assistenza ai lavoratori. Se voi proponete di non approvarlo, dovete assumere tutta la responsabilità della mancata assistenza...

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

A mio avviso è invece opportuno approvare questo provvedimento con il quale già apportiamo un miglioramento.

RAVAGNAN, relatore. Non miglioriamo la situazione.

AZARA. Se noi aumentiamo tutte le quote proporzionalmente, i lavoratori che pagano un terzo ne avranno un vantaggio rispetto agli altri che contribuiscono con i due terzi. Facendo un calcolo reale, è evidente che i lavoratori verranno a guadagnare poichè percepiranno anche la maggiore quota dei due terzi pagati dagli altri.

PICCHIOTTI. Non so come si possa conciliare la facoltà d'imporre che è una facoltà discrezionale, poichè l'articolo 1279 dice « il Ministro può imporre », con una iscrizione in bilancio.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Innanzi tutto si tratta di una facoltà che viene data al Ministro; se il Ministro non l'esercita allora le cose restano come prima. Il bilancio non è sottratto all'esame delle Camere. Se le Camere trovano che la legge è stata approvata e il Ministro non ha usato questa facoltà, potranno stimolarlo con i mezzi opportuni. Se non si approva questo progetto di legge, il Ministro davvero non potrà usare questa facoltà!

GAVINA. Voi avete sentito le parole del relatore Giardina sul bilancio della pubblica istruzione in rapporto alla interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, affermazione che in pratica significava – come dissi in una interruzione – che la maggioranza impone l'approvazione dei bilanci così come sono stati presentati

Secondo la maggioranza, spostare stanziamenti da un capitolo all'altro significa andar contro l'articolo 81. Sarebbe allora inutile discutere.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Visti i gravi contrasti che si sono manifestati su questo disegno di legge, chiedo, a norma dell'articolo 26 del Regolamento del Senato, che il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea plenaria.

PRESIDENTE. La richiesta del rappresentante del Governo provoca la rimessione del disegno di legge all'Assemblea e la nostra Commissione rimane pertanto priva di poteri deliberanti in ordine a questo disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Determinazione del personale salariato di
ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia » (409) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia », già appiovat dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NACUCCHI, relatore. Onorevoli colleghi, in virtù del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto del 24 dicembre 1924, n. 2114, e del Regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, riconosciuta la necessità di provvedere, per quanto concerne i salariati dipendenti dal Ministero della giustizia alla determinazione delle nuove tabelle organiche, con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1313, fu, con articolo unico disposta la nuova tabella che assegnava agli stabilimenti carcerari e riformatori governativi 86 capi d'arte ed operai specializzati, 234 operai comuni e 202 operaie comuni. In totale 522 salariati.

Successivamente con legge 30 gennaio 1951, n. 62, fu ridotto il numero dell'organico dei salariati a 490 e si distinsero gli stessi salariati in gruppi, assegnando gli 86 capi d'arte al 2º gruppo; degli operai comuni 234 si assegnarono al 3º gruppo e 171 al 5º gruppo (totale 490). Si soppressero 32 unità del personale salariato di 7ª categoria.

Poichè il lavoro che gli operai esplicavano negli stabilimenti dipendenti dall'Ammini-

51 SEDUTA (8 aprile 1954)

strazione della giustizia, che cra di solito di natura artigiana, con l'andar del tempo ha assunto in taluni stabilimenti carattere industriale, l'Amministrazione si è trovata nella necessità di affidare le officine di maggiore importanza a personale particolarmente capace, che sopraintendesse alle lavorazioni con compito di spiccato carattere tecnico ed amministrativo oltrechè disciplinare e didattico.

Con legge 26 febbraio 1952, n. 67, i salariati dello Stato ebbero il loro stato giuridico e vennero distinti in salariati di ruolo o permanenti e in salariati con contratto a tempo o temporanei, e con l'articolo 2 di detta legge vennero classificati in gruppi e cate gorie.

Si formò il gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili e si formarono 7 categorie: 1ª operai specializzati; 2ª operai qualificati; 3ª operai comuni; 4ª manovali; 5ª apprendisti; 6ª operaie specializzate; 7ª operaie comuni.

Col disegno di legge che si sottopone oggi alla approvazione della nostra Commissione, già approvato dalla Camera dei deputati, si provvede alla attribuzione della qualifica di capi operai, prescritta nelle tabelle cui ho fatto cenno, dando tale qualifica agli operai che in concreto esplicano le mansioni relative.

I posti dimostratisi necessari per l'espletamento di tali mansioni sono 20.

In conseguenza si è ridotto di altrettante unità il gruppo immediatamente inferiore dei capi d'arte.

E, in relazione al decreto legisl tivo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, che prevede un nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato e un nuovo inquadramento degli operai comuni, distinguendoli in 7 categorie, si provvede alla ripartizione ne'la 2ª e 3ª categoria degli operai comuni cui innanzi ho fatto cenno: di costoro 40 sono assegnati alla 2ª categoria e 194 alla 3ª. Resta invariata la classificazione alla 7ª categoria delle 170 operaie comuni.

Ritengo che il disegno di legge risponda alle esigenze dei salariati in corrispondenza della attuale legislazione e quindi ne propongo l'approvazione. PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

La pianta organica del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, è determinata come segue:

Capi operai				N.	20
1ª categoria: Operai speci	alizza	ati		>>	66
2ª categoria: Operai quali	ficati			>>	40
3ª categoria: Operai comu	ni .			>>	194
7ª categoria: Operaie com	uni	••		>>	170
Totale	e .			N.	490
\	•	•	•	~ 1.	
$(\hat{E}\ approvato).$					

Art. 2.

È abrogato il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1313, concernente la tabella organica del personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E}\ approvato).$

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d iniziativa del senatore Zoli: « Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLINO, relatore. Onorevoli colleghi, non vi è alcuno, io credo, in Senato o nel Paese, che non intenda come il problema dell'assistenza ai liberati dal carcere, sia un problema di fondamentale importanza, non solo ai fini

della difesa sociale, ma altresì come strumento per il recupero, da parte della società, di infelici, che per ragioni diverse, e spesso non direttamente loro imputabili, si perdettero nel delitto, obliando i principi di onore, di onestà, di dignità. È nella nostra Costituzione l'affermazione che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ma questo precetto resterà lettera morta, se davvero non si provvederà adeguatamente a risolvere questo problema, che i francesi hanno chiamato il «domani della pena». Sembra in effetti che tutti i tentativi di rieducazione all'interno delle prigioni sono vani, se essi non sono proseguiti fuori dalle prigioni.

Problema assai arduo quindi perchè è un problema di educazione prima, di finanza dopo.

Bisogna saper trovare le cause e i moventi del delitto e sorvegliare con una lunga e sottile serie di cure, più preventive che repressive dirette a illuminare l'intelligenza, a signoreggiare la volontà e a nobilitare il sentimento, la psiche di colui che commise il delitto.

Il problema non è mai sfuggito all'attenzione dei criminalisti italiani, fu per tutti scabroso, ma mai fu positivamente risolto non certo per difetto di volontà, ma più per deficienza di mezzi, e per la priorità che il trattamento del detenuto durante la sua prigionia importava come problema da risolversi, prima ancora della assistenza post-carceraria.

Comunque a somiglianza di altri Paesi, quali la Francia, la Svizzera, l'Olanda, la Svezia, il problema fu positivamente affrontato in Italia, con le disposizioni contenute nel Codice penale del 1930.

È noto che l'articolo 149 del Codice penale prescrisse che fossero istituiti i consigli di patronato, i quali presieduti in quell'epoca dal Procuratore del Re avevano come precipuo scopo di prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli nel trovare lavoro, e di prestare assistenza alle famiglie di coloro che si trovano detenuti con ogni forma di soccorso. Ai mezzi finanziari per sorreggere quest'opera si provvedeva attraverso la Cassa delle ammende.

Ma in effetti anche questi patronati, alla prova dei fatti, non diedero in generale grandi risultati, seppure non può e non deve disconoscersi la loro opera fatta più di bontà e di

carità, che è ragione meritoria. Ma il problema dell'assistenza post-carceraria non può essere lasciato, come risoluzione, alla generosità e carità di associazioni di privati. Indispensabile è quindi l'intervento dello Stato.

Bisogna pur dire però che non pochi sono i pessimisti in materia; un indice eloquente di questo pessimismo è quanto fu scritto nella relazione della Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, dal relatore onorevole Persico, nel dicembre 1950.

A proposito dell'assistenza post-carceraria così la relazione si esprime: «A dare il più proficuo sviluppo a questa attività assistenziale, il nuovo regolamento prevede la costituzione di amministrazioni per i liberati dal carcere per ciascun consiglio di patronato con la funzione di dare asilo e soprattutto temporaneo lavoro in attesa del definitivo collocamento. Lo schema del nuovo regolamento, poichè le esperienze compiute hanno dato risultati scarsissimi e poichè l'assistenza assume un'importanza sempre più notevole, istituisce un consiglio centrale di patronato per il coordinamento ed il controllo dei consigli di patronato periferici e degli assistenziati per i liberati dal carcere. Lo scopo dell'innovazione tende a convogliare tutte le energie, pubbliche e private in un campo dove, allo stato attuale, non è prudente rinunziare all'intervento di enti e di persone che sentono la nobiltà di dedicarsi a quegli individui che più degli altri sono bisognosi di aiuto morale e materiale.

Credo di interpretare il pensiero della Commissione, dicendo che in verità si dubita della sufficienza della proposta innovazione: il problema potrà essere avviato a proficui risultati soltanto se sará affrontato con organi di assistenza sociale riconosciuti per legge e con mezzi economici e legali, che superino sia le difficoltà di ordine finanziario, sia i vieti pregiudizi sociali e morali ».

A questa esigenza intende venire incontro il disegno di legge N. 401, proposto dal Presidente della nostra Commissione, senatore Zoli; con esso si propone che vengano stanziate nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia lire 300.000.000 da destinarsi ogni anno per metà ai Consigli di patronato, per

5a Seduta (8 aprile 1954)

l'altra metà ad enti che si occupano dell'assistenza ai liberati dal carcere.

Lo spirito nobilissimo che anima il disegno di legge, sarà certo accolto dalla Commissione che pertanto vorrà approvarlo.

Una sola osservazione il relatore si permette di fare: che cioè lo stanziamento non è certo adeguato alle finalità da raggiungere e che non si inizia un'opera di tanta importanza morale e sociale con mezzi insufficienti. Ma occorre cominciare e dare concreta prova di buona volontà; vuol dire che il seme gettato non andrà disperso, se Governo e Parlamento si renderanno conto della importanza del problema.

Il relatore pertanto invita la Commissione ad approvare, con gli emendamenti tecnici che ora presenta al suo esame, il disegno di legge. Gli emendamenti sono necessari per assicurare, nel modo più corretto, la copertura finanziaria delle spese previste nel disegno di legge.

Propongo di sostituire all'articolo 1 le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 1953–54 » con le altre: «A decorrere dall'esercizio finanziario 1955–56 ».

Propongo anche di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

Propongo poi di aggiungere un articolo 2-bis così formulato: Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di l'atronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere ».

Propongo inoltre di aggiungere il seguente articolo 2-ter: « Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Nell'articolo 3 propongo di sostituire le parole: « Alla copertura della spesa per l'esercizio 1953–54 » con le altre: « Alla copertura della spesa di cui all'articolo 2-bis ».

Infine propongo di sostituire la dizione dell'articolo 4 con la seguente: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni ».

MAGLIANO. Sono pienamente favorevole al disegno di legge, ma propongo di portare la somma da 300 milioni a 500 milioni perchè, essendovi una notevole economia nel fondo per il mantenimento dei detenuti, a mio avviso una piccola parte di tale economia potrebbe essere destinata a questa forma di assistenza.

LEONE. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha una grande importanza, poichè effettivamente il problema della assistenza dei liberati dal carcere è uno di quelli che consideriamo di primo piano.

Vogliamo fare qualche rilievo innanzi tutto sul principio fondamentale che ci sembra sia stato espresso in termini molto perspicui dalla Commissione finanza e tesoro, quando ha fissato il principio che i proventi del lavoro delle manifatture carcerarie debbono andare agli ex carcerati. Infatti nella relazione che accompagna il dise no di legge è detto: (A proposito di questa entrata, la Commissione (finanze e tesoro), pur consapevole del suo dovere di contenere le spese e di mantenere le entrate statali, ritiene di dover proporre la sua devoluzione allo scopo di facilitare la riimmissione nella vita civile dei condannati nullatenenti, che hanno scontata la pena. È questo un reddito derivante dal loro lavoro; serva esso per loro, quando - usciti dal carcere - trovano un muro per ogni richiesta di occupazione e quasi fatalmente sono perciò risospinti al reato ed alla prigione».

Partendo da questo punto di vista si pensava di erogare la cifra di 700 milioni. Nella proposta Zoli il criterio di passare per intero questo capitale a coloro che lo hanno prodotto con il proprio lavoro carcerario è stato sostituito da un criterio di economia che non possiamo accettare perchè questa cifra viene ridotta di oltre il 50 per cento e non se ne capisce la ragione.

Quindi noi pensiamo che al riguardo si debba accogliere integralmente la conclusione a cui è pervenuta la 5ª Commissione, finanze e tesoro, secondo la quale la somma prevista nel bilancio precedente 1952–53 di 550 milioni deve essere erogata per intero agli ex carcerati. Siccome abbiamo rilevato che questi 550 milioni sono diventati ben 700 milioni con un incremento di 150 milioni, il che sta a significare che nelle carceri si produce sul serio, non si capisce il perchè si debba ridurre a 300 milioni la cifra di 700 milioni che se-

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

condo me deve essere erogata per intero; diversamente si ammetterebbe una forma di lavoro forzato.

Debbo fare qualche altro rilievo. Il disegno di legge imputa il pagamento di questa cifra al capitolo n. 73 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1953–54, capitolo che riguarda il mantenimento dei detenuti in atto. Questo mi sembra un criterio da non potersi accettare, perchè praticamente sarebbero i detenuti che dovrebbero fare le spese di quelli che escono dal carcere.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ma è l'economia che si è realizzata.

LEONE. A me sembra invece che il capitolo n. 73, che, ripeto, si riferisce al mantenimento dei detenuti in carcere, debba rimanere integro; anzi si è detto in Aula, durante la discussione del bilancio, che questa cifra deve essere in qualche modo aumentata, perchè noi non crediamo alla diminuzione progressiva del numero dei carcerati. Vi è stata ora una diminuzione in seguito all'amnistia ma certamente si ritornerà al vecchio numero fluttuante, aggirantesi intorno ad una cifra di 40.000 detenuti. Ora come possiamo legare questo capitolo . . .

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si attingono i fondi al capitolo n. 73 in considerazione dell'economia realizzata in passato. Per il futuro il Ministero dovrà trovare una diversa voce nel bilancio.

LEONE. Noi riteniamo assolutamente che il capitolo n. 73 per lo specifico obietto finanziario che presuppone sia il meno indicato per essere utilizzato come copertura della spesa.

Quanto poi all'erogazione, la critica è venuta proprio dal nostro ottimo relatore, il quale ha rilevato la inefficienza dei patronati, istituzione che risale al 1920. I patronati purtroppo sono abbandonati a se stessi, e per portare un esempio, tutti conosciamo la sorte di quel povero Corbisiero, il quale soltanto oggi, per intervento del ministro Vigorelli, è riuscito a trovare un posto di lavoro. Penso che i Comuni siano gli organi più adatti per

venire incontro ai bisogni dell'ex carcerato, che appena uscito dal carcere si precipita nel suo Comune, ed è lì che deve trovare l'assistenza ed i fondi necessari per la sua esistenza. È nel proprio Comune che il dimesso dal carcere deve trovare la possibilità di ricostruire la propria vita.

Quindi pensiamo che si debba riflettere anche su questo problema e vedere di assegnare alle amministrazioni comunali direttamente l'amministrazione di questi fondi. Per queste considerazioni noi non possiamo dare voto favorevole al presente disegno di legge a meno che non sia opportunamente emendato.

AZARA. Desidero dire qualche parola di chiarimento perchè il bilancio del Ministero di grazia e giustizia fu preparato mentre io ero il titolare del Ministero. Allora non c'era stata l'amnistia; la cifra era perfettamente integrale e con essa si sarebbe potuto largamente provvedere a tutte le esigenze, ma la Ragioneria generale del Ministero del tesoro, che ha il dovere di cercare tutte le economie possibili comunque e dovunque le trovi, ha rilevato che per effetto dell'amnistia ed anche per altre cause si era verificata in quella tale voce la riduzione di un miliardo e tanti milioni. Naturalmente ne ha preso subito possesso ideale per vedere come tale somma si poteva spendere. Purtroppo il bilancio della giustizia, malgrado i nostri desideri e i nostri sforzi, è sempre uno dei bilanci che ha i minori stanziamenti; a tale riguardo noi auspichiamo che in futuro il bilancio della giustizia, che tocca un settore di tale delicatezza, abbia maggiori disponibilità finanziarie, stornate da altri bilanci, con vantaggio certamente di tutto il progresso sociale. Al momento attuale però questi sono argomenti che rimangono come desideri ed intenzioni che possiamo manifestare come giuristi, come parlamentari e come uomini di cuore soprattutto, perchè noi ci troviamo purtroppo di fronte ad una situazione di bilancio che è quale la dura realtà ce lo presenta, come ce l'ha prospettato molto chiaramente l'onorevole relatore. Il Presidente della nostra Commissione senatore Zoli, che è il proponente di questo disegno di legge, ha cercato con la sua competenza in materia finanziaria, di racimolare tutto quello che era possibile 2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

per questo provvedimento. Perciò io dico all'onorevole Leone: prendiamo intanto quello che è possibile prendere...

LEONE. Ma prendiamo tutto, non la metà!

AZARA. . . . perchè non possiamo prendere quello che non abbiamo e che non c'è consentito di toccare dall'articolo 81 e dalle nostre norme costituzionali. Quindi non rigettiamo questo disegno di legge. il che non ci consentirebbe di prendere quello che è già a nostra disposizione. Certamente non sono una grande cifra i 300 milioni stanziati. Il senatore Magliano ha proposto che siano portati a 500 milioni: non so dove si possa prendere la cifra di 200 milioni in aumento perchè manca la necessaria copertura in bilancio. Ad ogni modo approviamo il presente disegno di legge riservandoci in sede di variazioni di bilancio, comunque nella sede più opportuna di carattere tecnico e finanziario, di provvedere in modo diverso e più adeguato a favore dei carcerati, verso i quali la Commissione unanime vuol manifestare tutta la sua buona volontà.

MAGLIANO. Ho proposto l'aumento riferendomi a quello che ha detto il collega Leone: possiamo cioè stabilire questa nuova maggiore spesa sul bilancio 1955–56 e non già su quello che abbiamo approvato nei giorni scorsi Quando avremo indicato al Ministro del tesoro che alla copertura di questa maggiore spesa si farà fronte con il fondo costituito dai proventi del lavoro dei detenuti, ove si troveranno ben più dei 500 milioni necessari, avremo anche provveduto alla copertura, ed il Ministro del tesoro, quando formerà il nuovo bilancio, dovrà uniformarsi alla nostra deliberazione legislativa. Quindi non vedo una difficoltà finanziaria.

PICCHIOTTI. Potrei dire che sono stretto tra Scilla e Cariddi, perchè il beneficio di 300 milioni non va ai liberati dal carçere se non approviamo il disegno di legge, d'altra parte la somma è insufficiente e costituisce una minima parte del reddito derivante dal lavoro dei carcerati. Quindi noi subito dopo aver approvato il presente disegno di legge

dovremmo fare un altro disegno di legge nel quale stabilire che il provento del lavoro dei carcerati deve andare per intero a chi ha lavorato, cioè ai liberati dal carcere.

ROMANO. A me pare che si possano abbinare le considerazioni fatte dall'onorevole Leone e dall'onorevole Magliano. Se, come ha detto il relatore, la copertura sarà presa dal bilancio 1955-56 non sorge questione sul bilancio già approvato e rispettiamo l'articolo 81 della Costituzione fissando la decorrenza in un esercizio finanziario futuro. D'altra parte tutti conosciamo, purtroppo, l'esosità delle imprese, come è stato rilevato anche dal senatore Leone, le quali speculano sul lavoro dei carcerati; cosa vergognosa perchè sappiamo in quale condizioni si trovano i liberati dal carcere. Certamente con i 300 milioni stanziati non si raggiunge alcun pratico efficiente risultato, mentre è chiaro che dobbiamo cercare di dare a chi ha lavorato il frutto del proprio lavoro. Se si dovesse però entrare nell'ordine di idee del senatore Magliano, che ha proposto un aumento dello stanziamento, dovremmo sentire il parere della 5ª Commissione finanze e tesoro.

PAPALTA. Per quanto si riferisce al passato noi abbiamo dei limiti alla nostra iniziativa costituiti dalle somme effettivamente disponibili. Bisognerà dunque vedere quali sono le somme disponibili ed in rapporto ad esse stabilire la norma. Per quanto riguarda il futuro proporrei di non legarci ad una cifra, ma di legarci ad un principio, e cioè che tutto quello che è reddito del lavoro dei carcerati vada come fondo a favore dei liberati dal carcere, perchè domani questa somma di 700 milioni potrebbe aumentare e noi ci troveremmo nella stessa condizione di oggi.

Se non è possibile apportare un emendamento in questo senso al disegno di legge, potremmo fare un ordine del giorno.

SPALLINO, relatore. Per il primo nella mia relazione ho segnalato l'insufficienza dello stanziamento; secondo me non bastano neppure i 500 milioni se vogliamo seriamente fare una opera di bonifica. Peraltro il problema va posto in questi termini: da un lato vi è l'esi-

genza morale nostra, dall'altro l'esigenza finanziaria. Ora vi posso dare l'assicurazione che il presentatore del disegno di legge si è adoperato in tutti i modi per poter trovare i fondi al fine di dare maggiore autorità e consistenza alla sua proposta di legge, ma non è stato assolutamente possibile fare di più. E dato che anche per i 300 milioni proposti non c'è la copertura nel bilancio attuale, lo stesso senatore Zoli mi ha segnalato stamattina la necessità di spostare l'indicazione dell'esercizio finanziario prevista nel disegno di legge, cioè di riferire lo stanziamento ad un esercizio finanziario futuro. Ed a ciò ho provveduto con gli emendamenti che poco fa vi ho presentato. Il senatore Magliano propone di portare la cifra a 500 milioni perchè, egli dice, non si grava sul bilancio passato ma su quello futuro. Il senatore Leone dice che in fin dei conti si tratta di soldi di pertinenza dei carcerati perchè frutto del loro lavoro; lo stesso senatore Leone aggiunge anche che la somma non dovrebbe essere erogata ai patronati e alle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza dei liberati dal carcere, ma ai Comuni. Io osservo che non solo siamo fuori dei limiti del disegno di legge, a meno che non si proponga un emendamento relativo a questo punto, ma aggiungo che i Comuni sono già oberati da altre spese, da altri incarichi, da altre preoccupazioni; aggiungere anche questo significa gravare troppo i Comuni stessi. Non si potrà mai evitare che la metà di questa somma vada ai Consigli di patronato fino a quando non si modifichi l'attuale Codice penale, il quale attribuisce ai Consigli di patronato questo compito.

Il senatore Romano ha parlato della speculazione da parte delle imprese. Non è la prima volta che si deplora che società od imprese speculino sul lavoro dei detenuti. Ma anche questa questione è al di fuori dell'oggetto del disegno di legge, perchè è evidente che bisogna regolare il lavoro dei carcerati con un altro provvedimento. In questo momento non possiamo che prendere atto di questa giusta esigenza.

Il senatore Papalia dice: per il passato non possiamo fare niente, per il futuro vediamo di legarci al principio: il frutto del lavoro dei detenuti agli ex carcerati. Io chiedo alla Commissione: che cosa vogliamo fare? Vogliamo veramente dare un'assistenza seria ai liberati dal carcere? vogliamo aspettare un futuro provvedimento finanziariamente più adeguato? Bisogna tener presente che i 700 o i 500 milioni frutto del lavoro dei carcerati vanno anche a coprire le spese di mantenimento in carcere, perchè la legge obbliga il condannato a pagarsi il mantenimento, che consiste nel vitto e nei medicinali. I 700 milioni non servono a niente quando si deve arrivare a pagare i 7 miliardi di cui ha parlato l'onorevol Azara.

Ora io dico che domani, se vogliamo per un sentimento di bontà e di giustizia anche aumentare lo stanziamento, ci troveremo di fronte ad un'opposizione recisa del Ministero del tesoro. Le nostre buone intenzioni saranno così frustrate. Ora prego gli onorevoli colleghi di rendersi conto di questa necessità. Abbiamo l'esperienza che lamentava, poco fa, il senatore Gavina: i bilanci vengono alla nostra discussione, noi li studiamo, facciamo tutte le nostre brave osservazioni, ma disgraziatamente non si riesce a spostarli di sole mille lire.

Per tutte queste considerazioni e poichè a questo problema pressante si potrà in avvenire provvedere più ampiamente con un altro disegno di legge, nel quale si potrebbero concretare le osservazioni fatte dai senatori Romano, Leone e Papalia, penso che sarebbe opportuno che oggi dalla nostra Commissione si avesse un voto unanime di approvazione per il presente disegno di legge con la raccomandazione, espressa attraverso un ordine del giorno, che serva unicamente a stabilire il principio al quale prima si è accennato, e a richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che questo problema va risolto adeguatamente. Intanto però approviamo il disegno di legge per tentare di eliminare il fatto inaudito di persone che, uscite dal carcere, ci vogliono subito ritornare perchè solo nel carcere possono trovare ospitalità.

LEONE. Aderendo all'invito dell'onorevole relatore, propongo il seguente ordine del giorno, che è stato già firmato anche dai colleghi Papalia e Romano e che, ne sono certo, 2ⁿ COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

sarà sottoscritto da tutti i colleghi presenti ed approvato all'unanimità:

« La 2ª Commissione permanente del Senato; nell'approvare all'unanimità il disegno di legge Zoli n. 401, con gli emendamenti proposti dal relatore, senatore Spallino; preso atto che dalla stessa relazione risulta che la Commissione finanze e tesoro aveva espresso parere favorevole alla totale devoluzione a favore dei liberati dal carcere, di tutte le somme costituenti i proventi delle manifatture carcerarie, che oggi ammontano a 700 milioni; ritenendo l'assistenza post-carceraria un problema di immediata attualità ed importanza preminente ai fini del recupero sociale e rieducazione dei liberati dal carcere, all'unanimità fa voti che sia prossimamente, con legge apposita, stabilita la devoluzione totale a favore dei liberati dal carcere di tutti i proventi netti, derivanti dal lavoro carcerario».

AZARA. Siamo tutti disposti a sottoscrivere questo ordine del giorno, con la viva speranza che esso possa presto integralmente attuarsi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti l'ordine del giorno testè letto dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953–54 è stanziato nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per assistenza ai liberati dal carcere.

A questo articolo il relatore, senatore Spallino, ha proposto di sostituire le parole: « esercizio finanziario 1953–54 » con le altre: « esercizio finanziario 1955–56 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, e non sono state formalmente avanzate altre proposte, metto ai voti l'articolo 1, con l'emendamento proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 2.

La somma suindicata sarà distribuita per lire 150.000.000 a favore dei Consigli di patronato e per lire 150.000.000 come sussidi e contributi a favore delle Istituzioni aventi per iscopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

La assegnazione ai Patronati e alle Istituzioni suindicate sarà fatta con decreto del Ministero di grazia e giustizia.

Il relatore, senatore Spallino, ha proposto di sopprimere il secondo comma. Chi approva il primo comma è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Chi approva il secondo comma è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il relatore, senatore Spallino, ha proposto il seguente articolo 2-bis:

Art. 2-bis.

Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150.000.000 ai Consigli di patronato e lire 150.000.000 a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

Metto ai voti questo nuovo articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore, senatore Spallino, propone il seguente articolo 2-ter:

Art. 2-ter.

Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Metto ai voti questo nuovo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

5ª SEDUTA (8 aprile 1954)

Art. 3.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1953–54 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300.000.000 sul capitolo 73 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1º luglio 1953–30 giugno 1954, approvato con legge 31 ottobre 1953, n. 802.

Il relatore, senatore Spallino, propone di sostituire le parole: « Alla copertura della spesa per l'esercizio 1953–54 » con le altre: « Alla copertura della spesa di cui all'articolo 2-bis ».

Metto ai voti l'articolo 3, con l'emendamento proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad eseguire le opportune variazioni nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia di cui al precedente articolo.

Il relatore, senatore Spallino, propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni ».

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Devo ora mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Per chiarezza, do lettura dell'intero testo, come risulta dopo gli emendamenti testè approvati:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è stanziato nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per assistenza ai liberati dal carcere.

Art. 2.

La somma suindicata sarà distribuita per lire 150.000.000 a favore dei Consigli di patronato e per lire 150.000.000 come sussidi e contributi a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

Art. 3.

Per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1955, il Ministero di grazia e giustizia assegnerà, entro il 30 giugno 1954, lire 150 milioni ai Consigli di patronato e lire 150 milioni a favore delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

Art. 4.

Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 3 sarà provveduto mediante riduzione della somma di lire 300 milioni sul capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1953 al 30 giugno 1954, approvato con legge 31 ottobre 1953, n. 802.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile » (406) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superfice e per danni da urto cagionati dall'aeromobile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AGOSTINO, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro della Marina mercantile, col Ministro della difesa, col Ministro del tesoro, col Ministro dell'industria e commercio e col Ministro del commercio con l'estero, intende ovviare ad un inconveniente, anzi ad alcuni inconvenienti determinati da certi limiti di somma indicati in alcuni articoli del Codice della navigazione, il quale, entrato in vigore il 21 aprile 1942, si riferiva al valore della moneta di quel tempo. Essendo intervenuta la svalutazione della moneta, i limiti di somma stabiliti allora sono oggi assolutamente vuoti di significato. Per questo motivo il Ministro del tempo ha proposto che si aggiornassero le cifre, avuto riguardo all'attuale potere di acquisto della moneta, in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile. Nell'adottare i multipli si è accettato quello ormai consueto del 40, in ordine alle ipotesi normali; non si è potuto accettare quel multiplo in ordine alle ipotesi connesse ai trattati internazionali. Per quanto riguarda la navigazione marittima ed aerea vi sono infatti dei trattati internazionali operanti per cui si è dovuto avere riguardo al tenore di questi accordi. Ecco perchè mentre, come ho detto, di regola il moltiplicatore è 40, per queste altre ipotesi si è dovuto adottare un moltiplicatore da 31 a 35.

Debbo anche dire che in sede di studio di questo disegno di legge è stata avanzata una diversa proposta; cioè che anzichè determinare in somme questa indennità di assicurazione e di responsabilità si avesse riguardo al fluttuante potere di acquisto dell'oro, o meglio che operasse la clausola oro. Il Ministro non potè aderire alla proposta appunto perchè altrimenti sarebbe stato sconvolto tutto il nostro ordinamento che è fondato sul principio nominalistico. Speriamo piuttosto che, seguendo questo principio, non si debba nuovamente tornare a moltiplicare questi limiti per seguire il rovinoso fenomeno dello slittamento della moneta.

In conclusione, propongo che il disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, venga approvato anche dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua lucidissima esposizione e, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 412 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 412 (Responsabilità del vettore pel bagaglio). — « Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

5³ SEDUTA (8 aprile 1954)

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore ».

 $(\dot{E} \ approvato).$

Art. 2.

Il testo dell'articolo 423 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 423 (Limiti del risarcimento). — « Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa ».

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 3.

Il testo dell'articolo 941 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). — « L'esercente di linea aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.

Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ».

(È approvato).

Art. 4.

Il testo dell'articolo 943 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 943 (Limiti del risarcimento nel trasporto di persone). — « Il risarcimento do-

vuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.

Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione ».

(È approvato)

Art. 5.

Il testo dell'articolo 944 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 944 (Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di Lagagli non consegnuti). — « Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di sè, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero ».

 $(\hat{E} \ approvato).$

Art. 6.

Il testo dell'articolo 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 952 (Limite del risarcimento). — « Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria ».

(È approvato).

Art. 7.

Il testo dell'articolo 967 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 967 (Limite del risarcimento complessivo). — « Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire ».

(È approvato).

Art. 8.

Il testo dell'articolo 968 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 968 (Concorso dei creditori). — « I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose ».

(È approvato)

Art. 9.

Il testo dell'articolo 975 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 975 (Limite del risarcimento). — « Il risarcimento complessivo dovuto all'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire ».

(È approvato)

Art. 10.

Il testo dell'articolo 976 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 976 (Concorso dei creditori). — « Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona ».

(È approvato)

Art. 11.

Il testo dell'articolo 998 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 998 (*Indennità di assicurazione*). — « L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.

Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato ».

 $(\hat{E} \ approvato)$

Art. 12.

Il testo dell'articolo 999 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 999 (Indennità e compensi di assistenza). — « Oltre al limite stabilito dall'arti-

5^a SEDUTA (8 aprile 1954)

colo precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non può superare i venti milioni di lire.

L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile ».

(È approvato).

Art. 13.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entrerà in vigore nel novantesimo giorno dalla sua pubblicazione. (È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (\grave{E} approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. Mario Caroni

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari